

# COMUNE DI VICOLUNGO

## Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N.32

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Atto di indirizzo per affidamento in concessione dei servizi esternalizzati di riscossione coattiva delle entrate comunali e delle sanzioni amministrative all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 15,00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore	X	
MOZZATO	MASSIMO	Assessore		X
		totali	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Atto di indirizzo per affidamento in concessione dei servizi esternalizzati di riscossione coattiva delle entrate comunali e delle sanzioni amministrative all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art.2 del DL n.193/2016, così come sostituito dall'art.35 del DL n.50/2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, delle società da esse partecipate";

che dal 1° luglio 2017, l'art.1 del DL n.193/2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione";

che in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n.602/1973 solo previa adozione della deliberazione;

che l'art.52 del D.lgs. n. 446/1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

Considerato che il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art 10 della legge n.23/2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n.639/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n.602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il DL n.70/2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DL n.193/2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione;

Considerato inoltre che il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n.602/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n.639/1910, ma

anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. n.446/1997;

che la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

- Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;
- Visti - l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;  
- il regolamento generale delle entrate;
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;
- Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

#### D E L I B E R A

1. di affidare, a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 del decreto legge n.193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate - Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n.602/1973 delle entrate comunali tributarie e patrimoniali, nonché delle sanzioni amministrative;
2. successivamente, con separata votazione ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 (TUEL), onde procedere con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

**F C**

Il responsabile del servizio economico-finanziario:

(F. Moretti) F.to

Attestazione di copertura finanziaria:

(F. Moretti) \_\_\_\_\_

Il responsabile dei servizi demografici:

(A. Pezzana) \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:

(M. Vicenzi) \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:

(G. Sarino) \_\_\_\_\_

Vicolungo, 27 MAR. 2018

**F** = favorevole

**C** = contrario

F.to

Il Sindaco  
(Marzia VICENZI)

F.to Il Segretario Comunale Supplente  
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. 137.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il ..... 2 4 MAG. 2018 ..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 2 4 MAG. 2018

F.to Il Segretario Comunale Supplente  
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

2 4 MAG. 2018  
Vicolungo, .....

Il Segretario Comunale Supplente  
(dott. Francesco LELLA)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data \_\_\_\_\_ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo, .....

F.to Il Segretario Comunale Supplente  
(dott. Francesco LELLA)

